

Publicato il 22/04/2025

N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00432/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2024, proposto da Rubeo Simona, Pappalardo Roberto Fabio, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Calvarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Tagliacozzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ponziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*e con l'intervento di*

Comune de L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Marco Vitaliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'ottemperanza,*

della sentenza n. 370/2024 del TAR L'Aquila, notificata all'Amministrazione competente in data 28 agosto 2024, e, previa adozione di misure cautelari *ex*

art. 55 Cpa, per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c) Cpa:

- dell'ordinanza n. 104 del 22 ottobre 2024 avente ad oggetto la sospensione dei lavori per interventi in corso di esecuzione su porzione di marciapiede in piazza Duca degli Abruzzi, adottata dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo;

- del provvedimento n. 16359 del 19 novembre 2024, notificato in pari data, recante *“Diffida alla demolizione di opere eseguite su suolo comunale in assenza di permesso di costruire o titolo equipollente”*, con cui il responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Tagliacozzo ha diffidato i ricorrenti, in quanto committenti dei lavori, alla demolizione *“del manufatto sopra descritto realizzato stabilmente su area pubblica e stabilmente ancorato sulla parete dell'edificio denominato “Palazzo Mastroddi” in corrispondenza degli ingressi all'attività denominata “Minibar” e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento”*, il tutto facendo avvertenza che *“in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione sopra impartito si procederà nei modi e termini di cui all'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii, trattandosi di opere realizzate su suolo pubblico”*;

- ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale;

o, in alternativa, previa conversione dell'azione ai sensi dell'art. 32 Cpa, per l'annullamento, ai sensi dell'art. 29 cpa:

- degli stessi provvedimenti impugnati col ricorso in ottemperanza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tagliacozzo e del Comune de L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I coniugi Simona Rubeo e Roberto Fabio Pappalardo, odierni ricorrenti, sono proprietari del locale commerciale sito in Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi 38, e gestiscono un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominata "Minibar".

In data 14 aprile 2007 i signori Simona Rubeo e Roberto Fabio Pappalardo hanno presentato al Comune di Tagliacozzo la dichiarazione di inizio attività (DIA prot. n. 5144) per la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, tra i quali la "sostituzione della **tenda** esterna"; alla DIA sono stati allegati gli elaborati grafici e il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per l'Abruzzo in data 21 dicembre 2006, atteso che i lavori di ristrutturazione interessano un edificio storico.

I signori Rubeo e Pappalardo hanno, dunque, realizzato, in forza della predetta DIA, l'intervento di sostituzione della **tenda** esterna.

In data 16 novembre 2023 il Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Tagliacozzo ha notificato alla signora Rubeo una diffida alla rimozione, entro 48 ore, della tettoia di copertura dello spazio antistante l'esercizio commerciale, a causa della "presunta irregolarità delle opere" e dell'ostacolo che esse arrecano al completamento dei lavori di riqualificazione del marciapiede.

In data 17 novembre 2023 la signora Rubeo ha inoltrato al Comune di Tagliacozzo un'istanza di autotutela, in ordine alla diffida adottata dal Comandante del Corpo di Polizia locale, nonché di accesso agli atti del procedimento.

In data 12 dicembre 2023 il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Tagliacozzo ha notificato alla signora Rubeo e al signor Pappalardo, nella qualità di responsabili dell'abuso, una diffida alla demolizione, entro cinque giorni, della tettoia infissa in via permanente sul suolo pubblico, che i medesimi avrebbero realizzato in luogo della **tenda** rimovibile oggetto della

DIA e in assenza delle dichiarazioni di conformità statica e dei materiali che la compongono.

In data 16 dicembre 2023 i signori Rubeo e Pappalardo hanno comunicato al Comune di Tagliacozzo la propria volontà di rimuovere temporaneamente la **tenda** allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento del marciapiede, senza tuttavia riconoscere l'abusività dell'opera realizzata in forza della DIA del 14 aprile 2007.

Con nota del 18 dicembre 2023 il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Tagliacozzo ha comunicato ai signori Rubeo e Pappalardo la volontà di procedere alla rimozione in danno della struttura dagli stessi realizzata sul suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del DPR n. 380/2001.

Con nota del 18 dicembre 2023 i ricorrenti, pur contestando quanto asserito dal Comune di Tagliacozzo con nota di pari data, informavano lo stesso che avrebbero proceduto nella stessa giornata (come poi accaduto) a rimuovere solo temporaneamente la **tenda** e per la sola durata dei lavori, per non ostacolarne l'esecuzione.

Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2024 e depositato in data 8 febbraio 2024, i signori Rubeo e Pappalardo hanno domandato, previa sospensione della loro efficacia, l'annullamento delle diffide alla rimozione della **tenda** e della nota del 18 dicembre 2023.

Con sentenza n. 370/2024, pubblicata in data 5 agosto 2024, questo Tribunale ha accolto il sopra menzionato ricorso disponendo l'annullamento degli atti impugnati.

Con nota datata 8 agosto 2024, notificata in pari data, il Servizio Urbanistica dell'Amministrazione comunale informava i signori Rubeo e Pappalardo che *“fermi i reciproci diritti anche in ordine all'impugnazione della decisione, è evidente come la sentenza non possa costituire titolo autorizzativo alla nuova installazione della **tenda** preesistente. L'Ente si riserva il diritto di valutare la validità del titolo preesistente, tuttavia, l'installazione di una nuova **tenda** dovrà seguire l'iter amministrativo previsto per*

*tali iniziative, ivi compreso il recente regolamento adottato per la disciplina degli arredi urbani.”.*

Con posta certificata del 9 agosto 2024 gli odierni ricorrenti replicavano alla predetta nota evidenziando che *“per effetto della sentenza in oggetto, l’installazione della **tenda** preesistente concretizza il principio costituzionale di effettività della tutela, cancellando quella modificazione giuridica e di fatto (rimozione della **tenda**) che si era generata illegittimamente per effetto degli atti annullati e ripristinando, nel contempo, il medesimo assetto di interessi ratione temporis vigente al momento dell’adozione dei predetti provvedimenti...”.*

In data 17 ottobre 2024 gli attuali ricorrenti, in ragione dell’annullamento delle predette diffide di rimozione e demolizione di opere nonché dell’avvenuta conclusione già dal mese di giugno dei lavori di rifacimento del marciapiede, provvedevano a collocare parzialmente la **tenda** retrattile che era stata rimossa in data 18 dicembre 2023 in esecuzione delle medesime diffide.

In pari data, durante lo svolgimento dei lavori di installazione della **tenda**, i ricorrenti subivano una visita del responsabile dell’Ufficio Finanziario del Comune di Tagliacozzo il quale li invitava a sospendere ogni iniziativa posto che, a suo dire, si trattava di un’opera del tutto illegittima, e li informava, nel contempo, che a breve avrebbero ricevuto una diffida formale da parte del servizio urbanistica.

Con nota prot. 15173 del 22 ottobre 2024, avente ad oggetto *“Accertamento urbanistico-edilizio. Comunicazione di avvio del procedimento”*, notificata ai ricorrenti in pari data, il Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo comunicava l’avvio del procedimento in oggetto emarginato posto che, a seguito di sopralluoghi condotti in data 16 ottobre 2024 e 17 ottobre 2024 (rispettivamente dagli Agenti del servizio di Polizia locale e da quest’ultimi unitamente al Responsabile del Servizio Urbanistica), veniva accertato lo stato illegittimo del manufatto sulla base delle seguenti argomentazioni:- *“...dato atto che è stata effettuata la verifica della documentazione depositata presso gli Uffici Comunali per la verifica dei titoli edilizi necessari per la realizzazione dell’intervento in argomento,*

*dalla cui consultazione risulta: - Mancanza del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione di una "TETTOIA infissa su suolo pubblico"; - Mancanza del titolo di proprietà e/o atto concessorio per l'occupazione permanente di suolo pubblico; - Mancanza di autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per la presenza del vincolo architettonico apposto sull'immobile oggetto di installazione della struttura realizzata...; - Mancanza dell'autorizzazione paesaggistica per la presenza del vincolo apposto su tutta l'area, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; - Mancanza di autorizzazione sismica/deposito sismico ai sensi del regolamento attuativo di cui alla l.r. 28/2011".*

In pari data veniva notificata l'ordinanza n. 104 del 22 ottobre 2024, di cui in epigrafe, con cui il Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo intimava la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001 sulla scorta delle identiche argomentazioni addotte nella comunicazione di avvio del procedimento a fondamento dell'accertamento della illegittimità del manufatto.

Per tale ragione l'installazione della **tenda** non è stata completata, mancando solo l'apposizione del telo a copertura.

Con memorie del 31 ottobre 2024, redatte ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, gli odierni ricorrenti contestavano l'asserita illegittimità del manufatto ribadendo quanto già chiarito in merito alla esecuzione della sentenza ed evidenziando, in particolare, che l'illegittimità poteva considerarsi esclusa in ragione della DIA depositate nell'anno 2006 e 2007 e della classificazione della struttura in termini di pergotenda in luogo della tettoia infissa a terra.

In data 19 novembre 2024 ai ricorrenti veniva notificato il provvedimento n. 16359 del 19 novembre 2024, di cui in epigrafe, recante "*Diffida alla demolizione di opere eseguite su suolo comunale in assenza di permesso di costruire o titolo equipollente*", con il quale, all'esito dei sopralluoghi condotti in data 16 ottobre 2024 e 17 ottobre 2024 sopra menzionati, il Comune di Tagliacozzo dava atto del fatto che "*risulta la realizzazione di un manufatto, composto da pilastri ancorati con piastra metallica su suolo comunale con sovrastanti travi metalliche trasversali ancorate al muro del*

*fabbricato e travetti rompitratta identificabile come “TETTOLA infissa su suolo pubblico”, di dimensioni con altezza variabile da ml 3,50 (colmo parte adiacente all’edificio) a mt 2,80 (parte adiacente al marciapiede) e che “l’intervento posto in essere ricade all’interno della zona “A” - centro storico del vigente strumento urbanistico del Comune di Tagliacozzo; - l’intervento posto in essere necessitava comunque di titolo edilizio abilitativo; - l’intervento posto in essere, ai sensi del regolamento attuativo di cui alla L.R. 28/2011, necessitava comunque di autorizzazione sismica/deposito sismico in quanto non ricompreso negli interventi elencati nell’Appendice 5 – Tabella B (interventi non assoggettabili alla normativa sismica), non ricadendo tra gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001”.*

Inoltre il sopra menzionato provvedimento affermava altresì che dalle verifiche svolte presso gli uffici comunali risultava la “*manca*za del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione di una Tettoria infissa al suolo pubblico”, nonché del titolo concessorio per l’occupazione del suolo pubblico, dell’autorizzazione **condominiale** all’esecuzione dei lavori e della autorizzazione della Soprintendenza per la presenza del vincolo architettonico nonché di altra documentazione ivi puntualmente indicata.

Infine la sopra menzionata diffida alla demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire ordinava ai ricorrenti la demolizione del manufatto ivi descritto “*realizzato stabilmente su area pubblica e stabilmente ancorato sulla parte dell’edificio denominato “Palazzo Mastroddi”, affermando che la sentenza di questo Tribunale n. 370/2024 “...non impedisce all’Ente di procedere all’avvio di un nuovo procedimento amministrativo vieppiù nel momento in cui la parte destinataria dello stesso non si è limitata al mero ripristino di quanto precedentemente realizzato e spontaneamente rimosso (e che non poteva comunque essere compiuto) ma, come risulta dall’istruttoria condotta, sta realizzando un’opera parzialmente difforme da quella precedentemente esistente...” e che “Il manufatto in corso di realizzazione non è ascrivibile nella tipologia di “pergotenda” eseguibile in edilizia libera ai sensi dell’art. 6, co. 1, b-ter del D.P.R. 380/2001...sino ad oggi, nella documentazione in atti, non si è mai fatto cenno alla cosiddetta “pergotenda” ma, contrariamente, si è sempre parlato di una*

*mera sostituzione di **tenda** retrattile con bracci estensibili, e ciò costituisce la prova provata dell'esistenza dell'abuso, non versandosi in un'ipotesi di mera sostituzione della **tenda** retrattile esistente prima del 2006...il manufatto in questione si qualifica, pertanto, come intervento realizzato in assenza di permesso di costruire, o titolo equipollente, su suolo comunale”.*

Avverso la sopra menzionata ordinanza di demolizione nonché avverso l'ordinanza di sospensione n. 104 del 22 ottobre 2024 hanno proposto il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 dicembre 2024, i signori Rubeo Simona e Pappalardo Roberto Fabio, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, o, in via subordinata qualora dovesse essere ritenuto che gli atti impugnati non costituiscono elusione o violazione della sentenza di questo Tribunale n. 370/2024, la conversione del rito in ordinario con annullamento dei predetti atti per i seguenti motivi:

- 1) Violazione/elusione della sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila n. 370/2024, pubblicata in data 2 agosto 2024. Violazione dell'obbligo di astenersi dal compiere atti che possano ostacolare o impedire la corretta esecuzione della sentenza;
- 2) Illegittimità per eccesso di potere, nella sua figura sintomatica dello sviamento e travisamento dai fatti;
- 3) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento, erronea valutazione dei fatti ed illogicità manifesta;
- 4) Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001; DPR 31/2017, carenza motivazionale;
- 5) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge 241/1990.

Si è costituito in giudizio, in data 10 gennaio 2025, il Comune di L'Aquila con memoria a valere per il ricorso RG n. 423/2024.

Si è costituito in giudizio, in data 14 gennaio 2025, il Comune di Tagliacozzo, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2025 è stata emessa l'ordinanza n. 23/2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda cautelare proposta all'interno del rito camerale dell'ottemperanza.

Le parti hanno poi depositato memorie finali rispettivamente in data 23 gennaio 2025 (Comune di Tagliacozzo) e 24 gennaio 2025 (ricorrenti) ed infine, all'udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

0. - Preliminarmente il Collegio deve disporre l'estromissione dal presente giudizio del Comune de L'Aquila, in quanto assolutamente estraneo allo stesso, atteso che lo stesso Comune intendeva costituirsi nel (diverso) giudizio avente RG n. 423/2024 che concerne anche tale Comune.

1. - Statuito in via preliminare quanto sopra, il Collegio può passare all'esame del ricorso nel merito e, al riguardo, osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza è infondato nel merito e va respinto per la parte in cui denuncia l'elusione del *dictum* della sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale, disponendo la conversione del giudizio in rito ordinario per lo scrutinio delle censure proposte da parte ricorrente in via secondaria.

2. - Il Collegio osserva che non sussiste l'asserita violazione del disposto della sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale da parte dell'Amministrazione nella riedizione del potere avvenuta coi provvedimenti di cui in epigrafe.

2.1.1. - Al riguardo, il Collegio osserva che parte ricorrente sviluppa la tesi della inottemperanza da parte dell'Amministrazione alla sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale con il primo motivo di ricorso in cui la stessa afferma che *“il Comune ha inteso adottare (secondo sue personalissime convinzioni) dapprima una iniziativa temporanea inibitoria e successivamente una iniziativa repressiva nell'ambito di un unico disegno elusivo e emulativo del decisum giudiziale, promosso all'indomani della pubblicazione della sentenza del Tar Abruzzo 370/2024.”*.

In particolare parte ricorrente sostiene che la propria attività oggetto dell'ordinanza di sospensione lavori prima e di quella di demolizione poi attiene alla reinstallazione della medesima **tenda** rimossa spontaneamente dagli stessi ricorrenti nel 2023 senza fare acquiescenza ai provvedimenti del Comune di Tagliacozzo poi annullati dalla sentenza di questo Tribunale n. 370/2024 e che tale reinstallazione *“si configura come mera attività materiale di ripristino dell'assetto giuridico violato dagli atti annullati.”*

Secondo parte ricorrente, difatti, *“non vi sono allo stato “nuovi” manufatti abusivi perché la riapposizione della **tenda** dopo il decisum di primo grado rappresenta un mero atto di ripristino “materiale” dello status quo ante, in stretta conformità al ripristino “giuridico” già disposto ex tunc dal GA; -i predetti lavori di ricollocazione (lungi dall'essere una nuova iniziativa di parte verso una nuova copertura) altro non sono dunque che il mezzo obbligato per restituire continuità e permanenza “materiale” alla **tenda** preesistente.”*

Preso atto di ciò parte ricorrente afferma poi che i due atti impugnati (ordinanza di sospensione e di demolizione) *“...sono stati adottati nell'intento di aggirare dal punto di vista sostanziale la statuizione del Tar Abruzzo, cercando di giungere surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo, vale a dire mantenere lo status quo che si è creato in seguito alla esecuzione (rimozione della **tenda**) della diffida di demolizione, in assoluto spregio alle statuizioni del giudice che ne hanno dichiarato l'illegittimità.”* e che *“Non può dubitarsi, dunque, della circostanza che gli atti in questione cerchino di realizzare il medesimo risultato raggiunto con gli atti annullati, dissimulando il vero obiettivo (neanche troppo velato) di rendere inefficace una pronuncia giurisdizionale evidentemente non gradita, reintroducendo sotto mentite spoglie i provvedimenti annullati, in palese contrasto con il principio di effettività della tutela, presidiata dall'art. 24 della Costituzione. Infatti, così facendo, si impedisce ai ricorrenti di conseguire, anche sul piano materiale, il ripristino del bene della vita illegittimamente sottratto dai provvedimenti annullati.”*

2.1.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che, nel presente caso, i provvedimenti impugnati, congruamente motivati, non sono elusivi di quanto stabilito dalla sentenza n.

370/2024 di questo Tribunale.

In particolare il Collegio rileva che il *dictum* espresso nella sentenza n. 370/2024 consiste nell'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati in tale ricorso in quanto gli stessi erano stati emessi dal Comune di Tagliacozzo da parte di un soggetto incompetente (ossia il Comandante della Polizia locale in luogo del responsabile del competente Ufficio comunale) per quanto attiene alla diffida di rimozione del 16 novembre 2023 e con evidente difetto di istruttoria per quanto attiene alla diffida alla demolizione del 12 dicembre 2023 in quanto *“Come emerge dalla documentazione resa disponibile ai ricorrenti in data 7 maggio 2024, non è stata svolta alcuna attività di verifica dell'abuso edilizio afferente il suolo pubblico che il Comune di Tagliacozzo ha ritenuto di addebitare ai ricorrenti, con riferimento all'asserita natura permanente dell'opera realizzata e, in particolare, alla sua stabile infissione nel marciapiede. Dalla corrispondenza interna, depositata in giudizio in data 14 maggio 2024, emergono infatti solamente dei generici sospetti di irregolarità nella realizzazione dell'intervento edilizio rispetto al progetto allegato alla DIA (l'architetto Luigi Mammarella afferma che dal progetto si evince “che rispetto all'autorizzato ci sarebbero delle irregolarità”), senza specificare se i montanti verticali della tenda, il cui appoggio in prossimità del marciapiede era stato assentito in forza della DIA, fossero invece stati infissi stabilmente nel suolo pubblico.”* (TAR Abruzzo - L'Aquila, sentenza n. 370/2024).

Da quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che il *dictum* espresso dalla sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale concerneva il soggetto competente all'emissione dei provvedimenti di repressione edilizia, individuato nel responsabile del competente Ufficio comunale, e nel fatto che l'istruttoria svolta dal Comune di Tagliacozzo era carente in quanto non era stata svolta attività di verifica dell'abuso edilizio e non era stato verificato puntualmente se i montanti verticali della **tenda** erano stabilmente infissi al suolo pubblico.

Così individuato il *dictum* espresso dalla sentenza n. 370/2024, il Collegio rileva che lo stesso non risulta violato dai provvedimenti impugnati nel presente giudizio, atteso che gli stessi risultano pacificamente emessi dal

soggetto competente e, inoltre, sono stati adottati all'esito di una nuova e completa istruttoria che si è basata su due puntuali sopralluoghi svolti, rispettivamente, in data 16 e 17 ottobre 2024 da parte di dipendenti del Comune di Tagliacozzo appartenenti al Servizio di Polizia Locale ed al Servizio Urbanistica.

Ne deriva, dunque, che il difetto di istruttoria accertato dalla sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale non risulta violato od eluso dai provvedimenti impugnati col presente ricorso che risultano assunti a seguito di nuova istruttoria basata su nuovi sopralluoghi e, dunque, i predetti provvedimenti risultano immuni dal dedotto vizio di elusione del *dictum* giudiziale in quanto lo stesso consisteva nel difetto di istruttoria che, come noto, ben consente all'Amministrazione di provvedere nuovamente a seguito di una nuova istruttoria basata su nuovi sopralluoghi, come avvenuto nel presente caso.

Risulta dunque condivisibile quanto affermato, sul punto, dal Comune odierno resistente nella propria memoria del 23 gennaio 2025 secondo cui *“la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza ovvero della quale controparte denuncia l’elusione, ha accertato (peraltro non ancora in via definitiva) l’illegittimità del procedimento con il quale l’amministrazione aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo in quanto l’atto era stato assunto da un organo incompetente (il Comandante della Polizia Municipale) ed in quanto il provvedimento era stato adottato senza un’adeguata istruttoria ed a seguito del travisamento dei fatti. La sentenza 370/2024 non contiene nessun altro precetto al quale l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi né contiene statuizioni che impediscano all’Ente di procedere ex novo, con iter rinnovato e corretto, all’adozione di un provvedimento finalizzato alla demolizione delle opere abusive.”*.

Stabilito quanto sopra, il Collegio osserva poi che sussiste un'altra circostanza di fatto che rende i provvedimenti impugnati nel presente giudizio sicuramente non elusivi del *dictum* di cui alla sentenza n. 370/2024 ed essa consiste nel fatto che la **tenda** cui si riferiscono tali provvedimenti è una nuova **tenda** diversa da quella presente nel 2023 e poi rimossa spontaneamente dai ricorrenti.

Risulta difatti incontestato che i ricorrenti, per consentire lo svolgimento di lavori edilizi comunali, hanno spontaneamente rimosso la **tenda** nel 2023 e poi hanno proceduto alla reinstallazione della **tenda** nell'ottobre 2024 e tale nuova **tenda** è stato l'oggetto dei due provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia ordinanza di sospensione lavori e ordinanza di demolizione.

Orbene, il Collegio osserva che non può essere dedotta la violazione o l'elusione del *dictum* di cui alla sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale atteso che la stessa era riferita ad una diversa **tenda** presente nel 2023 e non a quella installata nel 2024 e ciò in disparte la circostanza, affermata dal Comune di Tagliacozzo e negata dai ricorrenti, relativa alla diversa struttura della **tenda** del 2024 rispetto a quella del 2023.

Al riguardo, difatti, risulta chiaro che la nuova **tenda** del 2024 non è materialmente la stessa del 2023 e, dunque, quanto stabilito dalla sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale si riferiva ad una **tenda** oggi non più esistente in quanto sostituita da un'altra **tenda** e, pertanto, le disposizioni di tale sentenza non possono essere ritenute violate od eluse da provvedimenti che riguardano una diversa opera, ossia la **tenda** installata dai ricorrenti in data 17 ottobre 2024 (data indicata dagli stessi nel ricorso introduttivo del presente giudizio).

Tale conclusione vale anche nel caso in cui i due manufatti siano identici nella struttura, come sostenuto da parte ricorrente, in quanto anche in tali ipotesi si tratterebbe, comunque, di due diverse tende.

Inoltre, su tale punto, va rilevato che il Comune di Tagliacozzo afferma nell'ordinanza di demolizione n. 16359 che la parte destinataria del relativo procedimento *“non si è limitata al mero ripristino di quanto precedentemente realizzato e spontaneamente rimosso (e che non poteva comunque essere compiuto) ma, come risulta dall'istruttoria condotta, sta realizzando un'opera parzialmente difforme da quella precedentemente esistente...”* e tale assunto, da verificare, ribadisce la diversità

dell'oggetto da demolire individuato dai provvedimenti del 2024 impugnati nel presente giudizio.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso in ottemperanza introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto con riferimento alla richiesta di ottemperanza della sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale, in quanto gli atti impugnati di cui in epigrafe non risultano elusivi o violativi del *dictum* di cui alla sentenza n. 370/2024 ma emessi all'esito di un nuovo procedimento che, del sopra menzionato *dictum*, ha tenuto conto non eludendolo o violandolo con una nuova decisione svolta all'esito di una rinnovata e compiuta istruttoria, istruttoria che ha avuto ad oggetto la nuova **tenda** installata nel 2024.

Statuito quanto sopra, il Collegio dispone la conversione dal rito dell'ottemperanza a quello ordinario, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ai fini della trattazione con rito ordinario, mandando al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza pubblica in cui il ricorso verrà trattato.

4. - La determinazione delle spese della presente fase è rimessa alla sede di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dispone l'estromissione dal giudizio del Comune de L'Aquila;
- respinge il ricorso in ottemperanza per la sentenza n. 370/2024 di questo Tribunale;
- dispone la conversione dal rito dell'ottemperanza a quello ordinario, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ai fini della trattazione con rito ordinario;
- manda al Presidente la fissazione dell'udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso e differisce alla conclusiva deliberazione della controversia ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025

con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Baraldi**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

IL SEGRETARIO